

2.4.3 Le Indennità di maternità

Indice:

- a. Le indennità di maternità nella scuola
- b. Normativa di riferimento

L'art. 24, co. 2 del D. L.vo 151 del 2001 recita “Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purché tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni”.

a. Le indennità di maternità nella scuola

Alla supplente lavoratrice madre, che incorra nella risoluzione del contratto a tempo determinato, per scadenza del termine della supplenza, durante il periodo di astensione obbligatoria per gravidanza, spetta l'indennità di maternità pari all'80% dello stipendio per tutto il periodo di astensione obbligatoria.

Tale indennità spetta altresì nel caso non siano trascorsi più di 60 (sessanta) giorni tra la fine della precedente supplenza e l'inizio dell'astensione obbligatoria, sia nel caso ci sia stata la presa di servizio sia ci sia stata una semplice accettazione della supplenza. L'indennità di maternità all'80% spetta anche in caso di interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gestazione, se la supplente, trovandosi momentaneamente disoccupata, presenta entro 60 giorni dalla fine della supplenza la certificazione rilasciata dall'ispettorato del lavoro (CM n. 61 del 4.3.1988).

Il provvedimento, inserito direttamente dalle Istituzioni Scolastiche nel sistema SPT per attivare il relativo pagamento, deve essere inviato al visto della Ragioneria completo di documentazione allegata.

Atti presupposti all'emissione del decreto sono il contratto a tempo determinato in scadenza e la certificazione rilasciata dall'Ispettorato del Lavoro.

b. Normativa di riferimento

- ✓ D. L.vo 151 del 2001;
- ✓ Decreto Legge 7 settembre 2007, n.147, come modificato dalla Legge 25 ottobre 2007, n.176;
- ✓ Nota MIUR 1476 del 28/01/2008.